



Comune di Prato
Servizio Mobilità ed Infrastrutture PH 310/C

Spett.le Impresa

Via pec

Oggetto: appalto per l'affidamento dei lavori di PH 310-C Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2017 - lotto C

CIG: 72589513DD CUP: C33D17000600004 CPV: 45233140-2

Lettera d'invito

=====Indice:=====

1. Premesse
2. Documenti e modelli di gara
3. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
4. Soggetti ammessi alla gara
5. Condizioni di partecipazione
6. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
7. Subappalto
8. Garanzie richieste
9. Pagamento in favore dell'Autorità
10. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
11. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
12. Chiarimenti
13. Modalità di presentazione della documentazione
14. Ulteriori disposizioni
15. Comunicazioni
16. Criterio di aggiudicazione
17. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
18. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"
19. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"
20. Procedura di gara
21. motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.
22. Soccorso Istruttorio
23. Aggiudicazione
24. Adempimenti dell'aggiudicatario
25. Accesso agli atti
26. Disposizioni varie
27. Definizione delle controversie
28. Trattamento dei dati personali
29. Ricorsi

Art. 1 – premesse

Codesto Spett.le Operatore Economico è invitato a presentare offerta per l'affidamento dei lavori "**PH 310-C Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2017 - lotto C-**"

Il presente invito è conseguente all'iscrizione di Codesto Spett.le operatore economico nell'elenco degli operatori economici del Comune di Prato per le procedure di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

La presente lettera d'invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal **Comune di Prato**, con sede in Prato (codice NUTS ITE15), Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481 – Codice AUSA 0000241791), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

I recapiti dell'Amministrazione Aggiudicatrice sono i seguenti: Tel. 0574/1836610 – e-mail

alessandro.bruschi@comune.prato.it

Per informazioni di natura tecnica, le imprese invitate possono rivolgersi ai numeri telefonici 0574/1836610 – e-mail : g.delreno@comune.prato.it

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n.3000 del 06/11/2017 e, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante la procedura negoziata

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del Codice.

Si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale, come descritto nel prosieguo della presente

L'elenco delle Imprese da invitare è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 3000 del 06/11/2017.

Il progetto è stato validato dal Geom. Gerarda Del Reno, Responsabile del Servizio Mobilità e Urbanizzazione Primaria.

Il luogo di esecuzione dei lavori è PRATO (Codice NUTS ITE15).

Il CIG che identifica la presente gara è 72589513DD

Il CUP dell'opera è 33D17000600004

La gara è disciplinata dalla presente lettera d'invito e dalle norme del Codice, del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo "Regolamento") nella parte vigente, e della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, nonché dalle disposizioni normative richiamate nella presente lettera d'invito e negli elaborati di gara.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare anche tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

Inoltre, è obbligo dell'Impresa appaltatrice predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

In riferimento all'art. 42 del Codice, alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, che dovrà essere osservato in ogni fase della procedura di affidamento e la cui formale accettazione sarà condizione per la stipula del contratto.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Non è obbligatorio allegare la copia firmata del codice deontologico degli appalti comunali fra la documentazione amministrativa di gara, né presentare in gara espressa dichiarazione di accettazione dello stesso.

Il Responsabile del procedimento è Geom. Gerarda Del Reno. Eventuali comunicazioni dirette al predetto responsabile del procedimento dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti: e-mail: g.delreno@comune.prato.it; pec comune.prato@postacert.toscana.it, indirizzo postale: c/o Protocollo Generale, piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori elaborati progettuali di seguito elencati.

Art. 2 – documenti e modelli di gara

La documentazione a disposizione dei concorrenti comprende:

i documenti di gara:

- Lettera d'invito
- Schema per la determinazione dell'importo della garanzia provvisoria
- Capitolato speciale d'appalto
- [elaborati progettuali]
- Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 di approvazione del DGUE

i modelli di gara:

- mod. 1 – non presente per la gara
- mod. 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;

- mod. 4 – DGUE;
- mod. 5 – non presente per la gara
- mod. 6 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7 – facsimile per la dichiarazione di offerta ;

I documenti ed i modelli di gara sono acquisibili secondo le modalità riportate all'art. 10.

Art. 3 – oggetto dell'appalto modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 275.500,00 (euro duecentosettantacinquemilacinquecento,00]), di cui € 5.500,00, (euro cinquemilacinquecento,00), oneri per la sicurezza

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad €. 270.000,00(euro duecentosettantamila).

l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualifica- zione ob- bligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Prevalente o scorporabile
Lavori stradali	OG3	II	Si	270.000,00	100	prevalente

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'appalto è finanziato con avanzo amministrativo vincolato.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

E' obbligatoria la fatturazione elettronica.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 150 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria per ritardata esecuzione rimane stabilita nella misura dell'0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

Art. 4 – Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché della presente lettera d'invito.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

Trattandosi di procedura negoziata, è consentita la partecipazione ai soli operatori economici invitati, che rientrano nelle tipologie sopra descritte.

Agli operatori economici invitati individualmente è riconosciuta la facoltà di cui al comma 11 dell'art. 48 del Codice. In tal caso l'operatore economico invitato individualmente dovrà assumere il ruolo di mandatario di operatori economici riuniti nel rispetto delle misure minime di cui all'art. 92 del Regolamento.

Art. 5 – Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 59 comma 1, quarto periodo del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I predetti divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Art. 6 – Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione:

- ▶ attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice (nuovo) e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera d'invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. L'impresa mandataria in ogni caso deve assumere i requisiti in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 1, del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 92 del Regolamento, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

requisiti economico-finanziari:

- almeno una referenza bancaria;

- volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di spedizione della lettera d'invito, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

requisiti tecnico-organizzativi:

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;

- esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di spedizione della lettera d'invito, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

- esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di spedizione della lettera d'invito, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

- costo complessivo sostenuto per il **personale dipendente**, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di spedizione della lettera d'invito;

- dotazione stabile di **attrezzatura tecnica** secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativa al quinquennio antecedente alla data di spedizione della lettera d'invito;

Si precisa che la certificazione di qualità è avvalibile solo se annotata su un'attestazione SOA.

Si precisa che i requisiti necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono a tal fine dimostrabili tramite avvalimento.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dalla lettera d'invito.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Si fa pertanto presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.

Art. 7 – Subappalto

Il subappalto è ammesso, nei limiti di cui all'art. 105 del Codice, esclusivamente per le seguenti categorie di lavori e nelle misure di seguito riportate:

- Cat. OG3 – 30 %

Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE, parte II sez. D, la volontà di ricorrere al subappalto, nonché, nel modello 2, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.



Art. 8 – Garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, e quindi ad Euro 5.510.

Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione in contanti dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura **“PH 310-C Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2017 - lotto C” - garanzia provvisoria**”;

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite bonifico bancario, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara, l'ordine del bonifico effettuato verso la Tesoreria comunale - conto corrente bancario presso Banca Popolare di Vicenza intestato a Comune di Prato coordinate bancarie: IBAN: IT13Z0572821501490570288593 riportante sempre la ragione sociale del concorrente e la dicitura **“Gara n. “PH 310-C Riqualificazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2017 - lotto C” garanzia provvisoria**”;

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite assegni circolari, gli stessi dovranno essere intestati al TESORIERE DEL COMUNE DI PRATO ed allegati alla documentazione amministrativa di gara.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale a condizione che siano forniti i mezzi per verificarne l'autenticità);
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice;
- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In ogni caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto può far parte della predetta fideiussione.

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016:

“ L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),

ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. [.....]. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. [.....]. [.....].

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente..”

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso del requisito necessario, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;
- in caso di partecipazione di imprese ammesse al concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva, nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del Codice,
- le polizze assicurative di cui all'art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata pari al valore dell'appalto per quanto riguarda la polizza tutti rischi del costruttore e pari a 500.000,00 Euro per quanto riguarda la responsabilità civile, il tutto secondo quanto indicato all'art. 14 del capitolato.

Art. 9 – Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti). L'importo del contributo è stabilito secondo la deliberazione dell'Autorità del 21/12/2016. Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 10 – Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara, il cui elenco è riportato nelle premesse, è disponibile sul profilo di committente del Comune di Prato <http://pubblicazioneatti.comune.prato.it> inserendo gli estremi del seguente atto: Determina n.3000 del 06/11/2017.

Lo schema per la determinazione dell'importo della cauzione, viene inviata in allegato alla presente lettera.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, si precisa che gli atti di gara consentono l'individuazione dell'area di intervento che è accessibile liberamente. I concorrenti possono pertanto effettuare il sopralluogo autonomamente autocertificandone l'esecuzione mediante dichiarazione da presentare fra la documentazione amministrativa di gara, come da previsione contenuta nel modello 3. Non vi è pertanto luogo a rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo.



Art. 11 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Si fa presente che durante le sedute di gara, in caso di impossibilità di utilizzo della piattaforma AVCPASS, anche se dovuta alla mancata presentazione del PASS_{OE}, potrà essere utilizzata l'apposita sezione del sito dell'ANAC per il controllo della presenza di annotazioni riferite ai concorrenti e per la verifica delle attestazioni SOA nonché del sito di ACCREDIA per la verifica dell'esistenza di certificazioni di qualità.

Art. 12 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica g.delreno@comune.prato.it entro il **30/11/2017**.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno comunicate in forma anonima a tutti i concorrenti.

Art. 13 – Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere regolarizzata in competente bollo.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dei concorrenti con le modalità indicate al precedente articolo 10.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 del Codice costituisce causa di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Per la presentazione di dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avalimento, offerte), nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, dette dichiarazioni vanno sottoscritte dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell'impresa nel qual caso la copia fotostatica del documento di identità va allegata per ogni firmatario.

Art. 14 – Ulteriori disposizioni

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, l'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 90 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice, restando ferma la facoltà, di cui all'art. 97, comma 6, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio all'individuazione dell'ordine di priorità nella graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Per il presente appalto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, pertanto la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'affidamento in via d'urgenza.

Art. 15 – Comunicazioni

Salvo quanto disposto nell'art. 12 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le seguenti modalità:

- comunicazioni dalla Stazione Appaltante verso i concorrenti: a mezzo posta elettronica certificata indicata al momento della richiesta di iscrizione all'elenco degli operatori economici per procedure negoziate di lavori pubblici del Comune di Prato, oppure indicato nella domanda di partecipazione alla gara, oppure rilevabile dalla visura della CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Comunicazioni dai concorrenti verso la Stazione Appaltante: a mezzo posta elettronica certificata (comune.prato@postacert.toscana.it) anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo g.delreno@comune.prato.it

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 16 – Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 - comma 4, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara.

Vedasi anche il successivo articolo 20 per quanto riguarda l'esclusione automatica delle offerte anomale

Art. 17 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, con libertà di mezzi, entro **le ore 13 del giorno 05/12/2017**, esclusivamente all'indirizzo: **Comune di Prato – Ufficio Protocollo Generale – piazza del pesce n. 9 – 59100 Prato**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

L'ufficio protocollo dell'Ente è aperto nei seguenti giorni ed orari:

lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

sabato e festivi esclusi

meze di agosto: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, sabato e festivi esclusi;

meze di settembre (escluso l'8 settembre in cui l'ufficio è chiuso): il lunedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, sabato e festivi esclusi.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC/Fax per le comunicazioni] e riportare la dicitura **"NON APRIRE – Contiene offerta per gara PH 310-C Riqualficazione funzionale e strutturale della rete stradale ed eliminazione barriere architettoniche 2017 - lotto C – CIG 72589513DD – competenza servizio PH Mobilità ed Infrastrutture**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti di tali soggetti.

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

Art. 18 – Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) domanda di partecipazione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 2)**.

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e), f) o g) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria

e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **esprese in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e per ciascuna impresa che lo compone la qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **esprese in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento.

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **esprese in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

- nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto.

Non è obbligatoria l'indicazione della terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del Codice.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 3**).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 se già costituiti;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;

- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 50/2016;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;

- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;

- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria
- le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;
- la dichiarazione sul sopralluogo.

A3) DGUE redatto secondo il modello approvato con il Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016.

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 5/1/2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6/1/2016, che sono messe a disposizione dei concorrenti sul profilo di committente e secondo quanto indicato nella presente lettera d'invito, anche a seguito del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

La compilazione del DGUE, ferma restando la produzione in formato cartaceo come di seguito precisato, può avvenire attraverso il sito <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/>, importando il file XML predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti, oppure utilizzando il modello 4, parimenti messo a disposizione dei concorrenti.

In merito alle informazioni da fornire tramite DGUE si precisa che:

- nella parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:
 - i campi sono precompilati dalla stazione appaltante;
- nella parte II: Informazioni sull'operatore economico:
 - nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:
 - vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
 - va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
 - non importa rispondere alla domanda sull'appalto riservato;
 - alla domanda "Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?" rispondere "sì" se l'operatore economico è in possesso di attestazione SOA o "Non" se non è in possesso di attestazione SOA;



- se si è risposto “Si “ alla domanda precedente:

alla domanda “a) Indicare la denominazione dell’elenco o del certificato e, se applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione.” rispondere indicando gli estremi dell’attestazione SOA (emittente, numero, data di rilascio, data di scadenza di validità triennale, quinquennale e intermedia e, se del caso, data di esecuzione della verifica triennale

alla domanda “b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione” rispondere www.anticorruzione.it

alla domanda “c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione o la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale.” riportare la norma in base al quale è stato rilasciato il certificato

alla domanda “d) L’iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?” rispondere “SI” se la qualificazione posseduta è sufficiente per partecipare alla gara nel ruolo ricoperto e “NO” se la qualificazione non è sufficiente e si deve ricorrere all’avalimento.

In ogni caso le informazioni richieste possono essere indicate nel modello 3 dove è contenuta una apposita dichiarazione sul possesso dell’attestazione SOA.

- se si è risposto “No “ alla domanda precedente:

non importa non importa inserire le informazioni richieste in quanto nella parte IV la stazione appaltante ha optato per la compilazione della sezione “α” .

- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l’operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva. Non significa partecipare insieme ad altri essere un consorzio che indica consorziati esecutori o utilizzare l’avalimento.

- la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all’appalto quindi non si deve rispondere.

- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico:

- basta inserire i dati di un legale rappresentante. I dati degli eventuali altri rappresentanti possono comunque essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito o sul modello 4.

- nella sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo “Consortium Name” che non importa compilare;

- va risposto “si” se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l’avalimento, anche limitatamente all’ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali. Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori o ausiliari non devono rispondere alla domanda. Devono rispondere “no” alla domanda le imprese cooptate poiché ad esse è richiesto il possesso in proprio di una qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, seppure non pertinente all’appalto specifico.

Il subappaltatore c.d. “necessario” cioè quello che deve eseguire le lavorazioni a qualificazione obbligatoria per le quali non è qualificato il concorrente, non è considerato nella presente sezione.

- nella sezione D: informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità economiche l’operatore economico non fa affidamento:

- occorre rispondere “si” alla domanda “L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?” se si intende utilizzare il subappalto durante l’esecuzione del contratto.

Non è richiesto di indicare la terna dei subappaltatori pertanto, anche in caso di risposta affermativa, tale indicazione può essere omessa.

Le parti del contratto per le quali si intende ricorrere al subappalto vanno dichiarate nel modello 2 rispettando le istruzioni in tal senso riportate nella presente lettera d’invito.

- nella parte III: motivi di esclusione

– nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:



- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra il modello elettronico di DGUE ed il modello cartaceo. Il modello elettronico riporta infatti sei domande per ciascuna delle fattispecie di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016, mentre il modello cartaceo riporta una sola domanda e, in caso di risposta affermativa, va specificata la fattispecie a cui si riferisce la condanna.

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

- la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come sono poste le domande sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "sì" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ed al motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del del D.Lgs. 50/2016;



- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, lett. f-bis) e lett f-ter) del D.Lgs. 50/2016;

Si noti la differenza fra come è posta la domanda inerente le false dichiarazioni sul modello elettronico di DGUE e sul modello cartaceo poiché l'assenza di motivi di esclusione si attesta rispondendo "si" sul modello cartaceo e "no" sul modello elettronico.

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);

- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del D.Lgs. 50/2016);

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). Nel caso in cui l'operatore economico, pur avendo sede, residenza o domicilio nei paesi di cui sopra, sia in possesso della suddetta autorizzazione, è stato predisposto il punto 7 del modello 3, per rendere detta dichiarazione;



Si noti che la domanda “si applicano motivi di esclusione” si riferisce all’operatore economico e non alla gara.

- nella parte IV: Criteri di selezione:

- per l’ammissione alla gara è sufficiente rispondere “si” alla domanda della sezione “a” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tale dichiarazione si conferma il possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici previsti per l’ammissione alla presente procedura, secondo la modalità di partecipazione prescelta.

In merito a tali requisiti, non essendo prevista nel DGUE una dichiarazione specifica, può essere presentata una dichiarazione aggiuntiva esplicitiva dei requisiti posseduti, tale che la stazione appaltante possa valutarne la congruità in sede di gara.

Per rendere detta dichiarazione sono stati predisposti i punti 8), 9), 10) e 11) del modello 3, da compilarsi facoltativamente. Si precisa comunque che dette dichiarazioni non sono necessarie per l’ammissione alla gara qualora si sia resa la dichiarazione generale di cui alla lettera “a” della parte IV del DGUE. Se omesse non verranno richieste né come chiarimento, né come soccorso istruttorio facendo fede il DGUE. Se presentate potranno però consentire, ove emergano dubbi sul possesso dei requisiti, la richiesta di chiarimenti o l’attivazione del soccorso istruttorio.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (nel modello on line la compilazione è inibita)

Le imprese ausiliarie devono rispondere “si” alla domanda della sezione “a” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

- nella parte V: Riduzione del numero di candidati:

- non si deve rispondere alle domande poiché non attinenti all’appalto.

- nella parte VI: Dichiarazioni finali:

- il DGUE cartaceo è precompilato; il DGUE elettronico non può essere compilato salvo che nei campi data e luogo.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Il DGUE, una volta compilato in formato elettronico o mediante il modello 4, può essere stampato per essere prodotto fra la documentazione di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, il possesso dei requisiti dell’operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante l’utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del Codice, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice devono essere riferite, ai «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», al direttore tecnico e al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno antecedente la spedizione della presente lettera d’invito.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;



2) sistema cd. "dualistico"(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:

- ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera d'invito anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2, del Codice. Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

La dichiarazione sui motivi di esclusione di cui al comma 7 dell'art. 24 del Codice deve essere riferita all'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016, depositato in segreteria del Consiglio in data 10/11/2016 e pubblicato il 14/11/2016, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma,



imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

N.B.: qualora i concorrenti, nonostante le indicazioni della presente lettera d'invito, intendano utilizzare il modello di DGUE predisposto dal MIT, di cui alle linee guida pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016, devono tenere presente che tale modello non contempla, poiché emesso prima del decreto correttivo al Codice degli appalti, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 80 del Codice ed alle lettere f-bis) ed f-ter) del comma 5 dell'art. 80 del Codice. I concorrenti sono pertanto tenuti a renderle a parte pena l'assoggettamento a soccorso istruttorio.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione in concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A5) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione SOA, eventualmente comprensiva della certificazione di qualità, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 o che debbano, per disposizione del Giudice o dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:

A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**Mod. 6 per l'avvalimento conseguente alla sussistenza di una procedura concorsuale**), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5b) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A7) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, **il contratto di rete in copia autentica.**

A8) garanzia provvisoria, secondo quanto indicato al precedente articolo 8.

A9) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

Si ricorda che l'impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese e le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

A10) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura e l'importo del contributo sono i seguenti:

- codice CIG 7192049A94 – contributo € 20,00

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica il lotto per il quale si intende concorrere e pagare il contributo.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

A11) Copia dell'attestazione SOA con allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e copia del documento di identità del medesimo.

La copia dell'attestazione SOA deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti singoli o raggruppati;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;

I concorrenti che partecipano alla gara con l'attestazione SOA scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia del contratto** stipulato per l'ottenimento di nuova attestazione SOA o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell'attestazione SOA.

A12) PASS_{OE} ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C., debitamente sottoscritto.

In merito a tale documento si fa presente che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omesso la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite, tramite AVCPASS; le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS_{OE} e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

Art. 19 – Contenuto della Busta “B - Offerta economica”

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a **pena di esclusione**, la seguente documentazione:

B1) dichiarazione di offerta, redatta secondo il modello 7, contenente:

- 1 ► dichiarazione del ribasso percentuale offerto sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri

di sicurezza, dell'elenco prezzi posto a base di gara espresso in cifre e in lettere con tre cifre decimali.

2 ► dichiarazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dell'appalto.

3 ► dichiarazione dei costi della manodopera che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dell'appalto.

In tutti i casi di arrotondamento previsti nel presente articolo, ove la cifra decimale ulteriore a quella considerata sia pari o superiore a cinque, si arrotonda alla cifra decimale precedente superiore.

Tutta la documentazione da inserire nella busta "B" deve essere sottoscritta in ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

La predetta documentazione non può presentare correzioni che non siano approvate e sottoscritte dai medesimi soggetti che devono firmare il documento,

Art. 20 - Procedura di gara

Le operazioni di gara saranno affidate ad un soggetto deputato all'espletamento della gara.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici comunali posti in Prato, Piazza Mercatale, 31 primo piano, **il giorno 06/12/2017 , alle ore 10.00** , e potrà parteciparvi chiunque vi abbia interesse.

Potranno chiedere di mettere dichiarazioni a verbale i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche, potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche, qualora non siano naturale prosecuzione della prima, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà:

- al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia fra uno di quelli indicati all'art. 97, comma 2, del Codice.
- nel caso di sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, lett. e) del Codice, al sorteggio del coefficiente da applicare al medesimo calcolo fra i valori di 0,6, 0,7, 0,8 e 0,9.
- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità;
- all'apertura dei plichi e, una volta aperti, alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate nel prosieguo del presente articolo.

La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In fase di esame della documentazione amministrativa, le eventuali esclusioni dalla gara saranno disposte nel caso in cui si verificano le condizioni indicate nella presente lettera d'invito e verrà applicata la procedura sul soccorso istruttorio secondo le modalità descritte al successivo articolo 22.

Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito dell'esame delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria delle offerte previa effettuazione dei calcoli necessari.

La graduatoria delle offerte verrà determinata come segue:

- per ogni offerta verrà calcolato il ribasso assoluto offerto rispetto alla base d'asta attraverso la seguente formula:

ribasso assoluto = [importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza] / 100 * percentuale di ribasso offerta

La graduatoria verrà determinata in ordine decrescente di ribasso offerto determinando la precedenza in graduatoria tramite sorteggio in caso di ribassi uguali.

Per la determinazione della graduatoria verrà tenuto per valido il ribasso percentuale espresso in lettere nel modello 7, considerando solo le prime tre cifre decimali.

La graduatoria delle offerte verrà resa nota in seduta pubblica.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 del Codice secondo il metodo sorteggiato, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice.

Si precisa in merito che:

- per il metodo indicato all'art. 97, comma 2, lett. b) del Codice: La somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, da utilizzare per l'individuazione della prima cifra decimale, comprende tutte le offerte ammesse, comprese quelle ricadenti nel **venti** per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso

- in nessun caso si considerano accorpate offerte di ribasso uguale tanto che, ad esempio, nel caso di dieci offerte valide delle quali due con identico ribasso, si possa considerare di essere in presenza di nove ribassi. Anche laddove esista una offerta di ribasso uguale ad altra offerta ricadente nel cosiddetto "taglio delle ali" non si procederà al taglio della ulteriore offerta, ma si procederà secondo l'ordine di graduatoria determinato tramite sorteggio;

In caso di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica e la Stazione Appaltante procederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia come sopra calcolata.

- in caso di un numero di offerte inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ed in tal caso si applicherà l'art. 97 comma 6 del Codice.

E' fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche nel caso in cui la soglia di anomalia non sia matematicamente determinabile in considerazione del numero delle offerte valide.

La verifica di anomalia è effettuata secondo le modalità previste all'art. 97, comma 5, del Codice.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara formulerà la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che la migliore offerta è quella che consta del ribasso più alto, eventualmente collocata con precedenza in graduatoria per effetto del sorteggio di cui sopra rispetto ad altre con uguale ribasso, che non sia stata esclusa per effetto dell'esclusione automatica delle offerte oppure, qualora detta esclusione automatica non abbia avuto luogo poiché è pervenuto un numero di offerte valide inferiore a 10, che non sia stata esclusa perché ritenuta inaffidabile nell'ambito del procedimento di verifica di congruità.

Art. 21 - motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte.

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016:

- la partecipazione di imprese non invitate, salvo quanto espressamente ammesso dalla presente lettera d'invito;

- la presentazione di offerte plurime;

- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;

- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;

- l'associazione in partecipazione;

- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, o qualsiasi variazione dei consorziati esecutori indicati dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto, ai sensi dell'art. 48, comma 19 bis e 19 ter del Codice, all'art. 48, comma 17, 18 del Codice;

- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

- la partecipazione di operatori economici non invitati, salvo che l'operatore economico invitato individualmente intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 48 comma 11 del Codice.

- il fatto che l'operatore economico invitato individualmente, che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 11 dell'art. 48 del Codice non rivesta il ruolo di mandatario degli operatori riuniti;

- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78);

- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;

- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;

- l'utilizzo dell'avvalimento nei casi espressamente vietati dalla presente lettera d'invito

- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;

- il fatto che l'impresa ammessa al concordato concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;

- il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- il fatto che ricorra il motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del Codice;

- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti di qualificazione richiesti per l'assunzione delle lavorazioni indicate,

- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

- il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 del Codice e nell'art. 92 del Regolamento.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;

- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;

- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto al concorrente per il riconoscimento di tale busta;

- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;

- la mancata effettuazione del sopralluogo;

- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;

- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;

- la mancata presentazione dell'offerta economica. Si fa presente in merito che la mancata sottoscrizione dell'offerta si assimila alla non presentazione della stessa;

- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell'indicazione del ribasso offerto o dell'indicazione del costo della manodopera o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dei lavori;

- il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;

- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi della lettera d'invito o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;

- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 18, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 18 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;

La dichiarazione delle quote delle singole lavorazioni assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione e/o regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando che non è ammesso variare il ruolo di mandante e mandatario.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 18 della presente lettera d'invito.

Sono considerate inammissibili le offerte:

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 83, comma 9 del Codice, sono considerate irregolari le offerte:

a) che non rispettano i documenti di gara;

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Non sono inoltre ammesse offerte che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorzio esecutore.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

Art. 22 – soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Le richieste verranno inviate via pec all'indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA.

Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo pec o di un recapito di fax le comunicazioni avverranno attraverso il servizio postale con avviso dell'inoltro via e-mail, se possibile, o tramite comunicazione sul profilo di committente.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 23 – aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del D.Lgs. 50/2016.

In questa fase il concorrente sottoposto a verifica dei requisiti che non abbia presentato il PASSOE in sede di gara, sarà invitato a presentarlo entro 5 giorni lavorativi pena l'esclusione dall'aggiudicazione.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati, ivi compresa l'elencazione dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche per l'accertamento dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari aggiornati risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Art. 24 - adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice;
- b) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice
- c) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;
- d) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- e) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;
- f) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato;

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprendive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 200,00.

Si ricorda in proposito che, il contratto verrà stipulato con modalità elettronica e che per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Il concorrente che non abbia annotato sulla propria attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale e che abbia partecipato alla gara esibendo il relativo certificato, dovrà provvedere

all'annotamento prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

La stipula del contratto resta subordinata, per i concorrenti che hanno partecipato nelle more dell'emissione di una nuova attestazione SOA o della verifica triennale di quella posseduta, al rilascio della nuova attestazione.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione Appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 25 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 26 - Disposizioni varie

Oltre al termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more della formale stipula del contratto d'appalto;

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni (salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche) senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dalla presente lettera d'invito, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Si fa presente che si potrà procedere all'aggiudicazione da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del Codice e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Art. 27 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Prato, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito.



Art. 29 - Ricorsi

Avverso la presente lettera d'invito è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro gg. 30 dalla data di ricezione.

Prato, 03/10/2017

Il Dirigente del Servizio Mobilità ed Infrastrutture
Ing. Rossano Rocchi